



Università degli Studi
di Torino



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Torino



Federfarma
Piemonte

ATTIVITÀ DEL FISIOTERAPISTA NELL'AMBITO DELLA FARMACIA DEI SERVIZI

La farmacia, quale sistema culturale di servizi a contenuto tecnico-scientifico affidato alla professione farmaceutica, è un'azienda pianificata sul territorio e organizzata in forma d'impresa, evolutasi nel tempo in adesione alle mutate esigenze sociosanitarie.

La possibilità di effettuare nuove attività nell'ambito della cosiddetta Legge della Farmacia dei Servizi - la legge 69 del 18 giugno 2009 e il successivo Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 -, costituisce un'importante opportunità di rilancio del ruolo della farmacia quale primo presidio sanitario integrato nella collettività e nel SSN.

I servizi che potranno essere offerti dalle farmacie riguardano:

- la partecipazione al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata;
- la collaborazione a iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
- l'erogazione di servizi di primo livello, rivolti cioè alla generalità della popolazione, con partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione, previa formazione dei farmacisti;
- l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione medica, tra i quali anche le analisi di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo con esclusione dell'attività di prescrizione e diagnosi e di prelievi tramite siringhe o dispositivi equivalenti;
- la prenotazione di prestazioni ambulatoriali, con pagamento del ticket e ritiro del referto.

Allo stato attuale si è in attesa del rinnovo della Convenzione Farmaceutica al fine di individuare i criteri di remunerazione per le farmacie che offriranno i servizi descritti. Ad oggi quindi tutti i servizi disponibili per il cittadino in farmacia non possono essere posti a carico del SSN.

Tra dicembre 2010 e luglio 2011 sono stati pubblicati tre decreti attuativi delle norme di cui sopra.

In questo ambito il DM del 16/12/2010 fornisce indicazioni in merito alle prestazioni professionali del fisioterapista nell'ambito delle Farmacie di Comunità.

MINISTERO DELLA SALUTE, Decreto 16 dicembre 2010

Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.

(GU n. 90 del 19-4-2011)

Art. 1 - Operatori abilitati

1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai **fisioterapisti**, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

2. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.

3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

...

Art. 4 - Prestazioni erogabili dai fisioterapisti

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanità n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

- a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- c) verifica delle risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.



Università degli Studi
di Torino



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Torino



Federfarma
Piemonte

2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.

...

La figura professionale del fisioterapista è definita dal DM 741 del 14/09/1994

MINISTERO DELLA SANITÀ, Decreto 14 settembre 1994, n. 741

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista. (G.U. Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 1995)

Art. 1.

1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

- a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
- b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
- c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
- d) verifica le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

...

6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale

...

REQUISITI DEGLI STUDI PROFESSIONALI DEI FISIOTERAPISTI

I requisiti necessari alla svolgimento dell'attività professionale del fisioterapista sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 9-11161.

In base ai requisiti di seguito riportati si ritiene che la Farmacia di Comunità possa adempiere a quanto previsto, ottemperando pertanto agli sviluppi della Farmacia dei Servizi descritti dal legislatore (Dlgs 153/2009).

...

Requisiti minimi strutturali

Nello studio del fisioterapista libero professionista devono essere presenti:

- locale adibito all'attività di fisioterapia avente superficie minima di 10 mq, con pavimenti e murature lavabili e disinfettabili; all'interno del medesimo locale devono essere assicurate illuminazione e ventilazione naturale; *
- locale o spazio, nel rispetto del limite dei 10 mq riservati esclusivamente all'attività di fisioterapia, adibito a deposito materiale d'uso, attrezzature e strumentazioni;¹
- sala d'attesa adeguatamente arredata;²
- spazio, eventualmente anche interno alla sala di attesa, destinato alle attività di accettazione ed amministrative;³
- servizio igienico accessibile ai pazienti trattati;⁴
- spazio adibito a spogliatoio per gli utenti;⁵
- locale adibito a spogliatoio per il fisioterapista.⁶

Gli studi devono, inoltre, possedere i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dalle normative vigenti, comprese quelle in materia di igiene e sicurezza e devono conformarsi alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ove applicabile (Dlgs. 81/2008).



Università degli Studi
di Torino



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Torino



Federfarma
Piemonte

Lo studio deve essere riservato esclusivamente a specifico uso professionale fisioterapico in ambienti appositamente adibiti...

¹ Tale locale sarà appositamente predisposto.

² Nell'ambito della Farmacia di Comunità tale spazio è di fatto già esistente in quanto necessario per i clienti in attesa delle prestazioni professionali del farmacista.

³ Nell'ambito della Farmacia di Comunità tale spazio è di fatto già esistente in quanto necessario per la gestione della documentazione prevista dalla legge e relativa alle attività professionali del farmacista.

⁴ Nell'ambito della Farmacia di Comunità tale spazio è di fatto già esistente in quanto necessario per i clienti in attesa delle prestazioni professionali del farmacista.

⁵ Nell'ambito della Farmacia di Comunità tale spazio può essere predisposto nell'ambito del locale destinato alle prestazioni professionali del fisioterapista tramite una funzionale compartimentazione che garantisca la privacy degli utenti.

⁶ Nell'ambito della Farmacia di Comunità tale spazio è di fatto già esistente in quanto necessario per i dipendenti della Farmacia.

* Idoneità dei locali nell'ambito della Farmacia di Comunità: l'agibilità dei locali destinati ad uso di una farmacia è postulata dall'articolo 221 del .T.U. n.1265/1934 in relazione alle normative sull'igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nonché in funzione della norma applicabile anche alle farmacie, secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La compartimentazione dei locali della farmacia deve garantire una più facile delimitazione dei settori di attività soggetti a diverso regime d'accesso e a differenziato controllo.

DISABILITÀ OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA CHE PRESTI LA SUA OPERA PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA FARMACIA DI COMUNITÀ

In base a quanto descritto nella DGR n.42-941 del 3.11.2010, allegato A, nella Farmacia di Comunità verranno trattate le disabilità del tipo 5, che sono

disabilità croniche stabilizzate, di entità contenuta o minimale, per le quali possono essere necessari interventi riabilitativi "di mantenimento" o di "prevenzione del degrado motorio-funzionale acquisito" e/o un'attività didattico formativa.

Altresì classificabili:

- *pazienti con disabilità croniche degenerative che presentano fasi di riacutizzazione*
- *pazienti con disabilità derivante da disturbi di natura meccanico-funzionale anche in fase acuta.*

Concludendo

Preliminarmente, in assenza di nuova convenzione nazionale con le farmacie aperte al pubblico, i servizi di cui sopra, descritti nel Dlgs 153/2009, possono essere svolti nelle farmacie soltanto privatamente nel rispetto delle specifiche normative di settore vigenti in materia, come esplicitato dai DM del 16/12/2010, attuativi del citato Dlgs e dalla DGR 6 aprile 2009, n. 9-11161.

Paola Brusa, Mario Giaccone, Massimo Mana